



# COMUNE DI BITONTO

## REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

(approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 30.04.2003 e modificato con deliberazioni consiliari n. 124 del 12.10.2015, n. 163 del 24.11.2016 e n. 82 del 31.07.2020)

## Art. 1 - Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Comunale, istituisce le Commissioni Consiliari permanenti e ne disciplina **il numero, la composizione numerica, i poteri, l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori**, nel rispetto dei principi stabiliti dal medesimo Statuto e dalla normativa vigente.

## Art. 2 - Istituzione - Composizione - Norme generali

1. In applicazione dell'art. 38, comma 6, del D.Lgs. n.267/2000 ed ai sensi dell'art. 22 dello Statuto comunale sono istituite 5 (cinque) **Commissioni Consiliari permanenti** aventi le competenze per materia stabilite dal successivo art.3. **Sono, altresì**, Commissioni Consiliari permanenti la **Commissione Affari Istituzionali, composta dal Presidente del Consiglio comunale e dai capigruppo consiliari o loro delegati di cui al successivo art. 13**, e la **Commissione Permanente di Controllo e Garanzia, di cui al successivo art. 14**, come previsto dall'art. 22, commi 2 e 3, dello Statuto Comunale

2. Il Consiglio Comunale **delibera, con il voto favorevole della metà dei Consiglieri, computando a tal fine il Sindaco, la costituzione delle Commissioni Consiliari permanenti.**

3. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari. I consiglieri **componenti delle singole Commissioni consiliari permanenti** sono **eletti** dal Consiglio Comunale con votazione segreta e con **criterio proporzionale**, nella seduta successiva alla seduta di insediamento del Consiglio Comunale, **di cui all'art. 41 del D.Lgs. n. 267/2000. Il criterio proporzionale nella composizione delle Commissioni consiliari, sancito dall'art. 38, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000, assicura che le forze politiche presenti in Consiglio comunale attraverso i Gruppi consiliari debbano essere il più possibile rispecchiate anche nelle Commissioni, in modo che in ciascuna di essa ne sia riprodotto il peso numerico e di voto. La proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle Commissioni la maggiore rappresentatività possibile dei Gruppi consiliari.**

4. Ogni Commissione, ad eccezione della commissione Affari Istituzionali, è composta da n.5 (cinque) Consiglieri Comunali. Stante la composizione numerica delle Commissioni Consiliari permanenti costituite da n. 5 (cinque) consiglieri, l'attuazione del suddetto criterio proporzionale, coerente con la presente disciplina regolamentare, è rappresentato dalla distribuzione dei Consiglieri Comunali nelle 5 Commissioni Consiliari permanenti **in proporzione al numero complessivo** dei Consiglieri comunali appartenenti, rispettivamente, alla maggioranza e alla minoranza consiliare, così come di seguito descritto:

criterio = Ripartizione dei Consiglieri Comunali nelle n. 5 Commissioni Consiliari permanenti in modo proporzionale al numero complessivo dei consiglieri Comunali, che compongono, rispettivamente, la maggioranza e la minoranza consiliare, ciascuna di esse globalmente presa in considerazione:

- numero dei Consiglieri Comunali che compongono ciascuna Commissione Consiliare = 5
- numero Commissioni Consiliari permanenti = 5;
- numero complessivo dei Consiglieri Comunali da nominare nelle 5 Commissioni Consiliari permanenti= 25;

- attuale numero complessivo dei Consiglieri Comunali di maggioranza (dato variabile in relazione ai mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale) = **N. CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA** incluso il Sindaco (cfr. art. 37, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000);
- attuale numero complessivo dei Consiglieri Comunali di minoranza (dato variabile in relazione ai mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale) = **N. CONSIGLIERI DI MINORANZA**;

proporzione

**per la maggioranza**

- **x = numero dei consiglieri di maggioranza eleggibili in ogni Commissione consiliare permanente;**
- N. CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA:  $25 = x : 5$
- $x = \frac{(N. CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA \text{ moltiplicato } 5)}{25}$

**per la minoranza**

- **y = numero dei consiglieri di minoranza eleggibili in ogni Commissione consiliare permanente;**
- N. CONSIGLIERI DI MINORANZA:  $25 = y : 5$
- $y = \frac{(N. CONSIGLIERI DI MINORANZA \text{ moltiplicato } 5)}{25}$

Qualora i rapporti esprimano valori decimali, si applica il seguente arrotondamento:

- se la prima cifra decimale dopo la virgola è pari o inferiore a 4, si applica l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore;
- se la prima cifra decimale dopo la virgola è pari o superiore a 5, si applica l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore.

**In ogni caso, almeno un componente della Commissione deve appartenere alla minoranza consiliare.**

5. I componenti **delle Commissioni permanenti** sono eletti **dai consiglieri comunali di maggioranza e dai consiglieri comunali di minoranza** con votazioni separate a scrutinio segreto.
6. Le Commissioni Consiliari permanenti restano in carica per l'intero mandato amministrativo. Ove nel corso del mandato dovessero verificarsi mutamenti nella composizione di uno o più gruppi consiliari **e tali mutamenti, in applicazione del criterio proporzionale descritto al precedente comma 4, determinino un aumento o una diminuzione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza eleggibili in seno alle singole Commissioni**, si provvederà al rinnovamento delle Commissioni **nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi dei suddetti mutamenti.**
7. **Il Presidente ovvero il Vice Presidente** della Commissione rilascia le necessarie certificazioni per la fruizione dei permessi, ai Consiglieri comunali, lavoratori dipendenti, componenti, delle commissioni consiliari permanenti, che si assentano dal servizio per partecipare alle riunioni delle Commissioni medesime.

## ART. 3    COMPETENZE

### 1. Le competenze per materia delle Commissioni sono le seguenti:

- **1^ Commissione Consiliare: Personale, Pari opportunità, Istituti di partecipazione, Aziende partecipate, contratti e appalti, contenzioso, servizi demografici, prevenzione della corruzione e trasparenza, Statuto e Regolamenti per il funzionamento degli Organi di governo.**
- **2^ Commissione Consiliare: Bilancio, Finanza, programmazione economica, patrimonio, attività produttive (commercio, industria, artigianato, agricoltura e problematiche del lavoro).**
- **3^ Commissione Consiliare: Urbanistica, lavori pubblici, viabilità e mobilità, arredo urbano, edilizia, programmazione territoriale.**
- **4^ Commissione Consiliare: Cultura, turismo, marketing territoriale, pubblica istruzione, beni culturali e artistici, sport, politiche giovanili, volontariato, politiche sociali;**
- **5^ Commissione Consiliare: Ambiente, Verde Pubblico, Politiche Sanitarie, Servizi di Polizia Locale (polizia amministrativa locale; polizia annonaria; polizia commerciale e tutela del consumatore; polizia edilizia; polizia ambientale; polizia rurale, faunistica e venatoria; polizia stradale; polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale; funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza; vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico; polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali; gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza; cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni; supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro; collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del comune), canile, cimitero, fiere e mercati e servizio di protezione animali.**

## ART. 4 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

- 01). **Le Commissioni Consiliari permanenti sono organi strumentali del Consiglio Comunale e, in quanto tali, costituiscono componenti interne all'organo assembleare, prive di una competenza funzionale autonoma distinta da quella ad esso attribuita e operano esclusivamente nell'ambito della competenza del Consiglio Comunale.**
1. **Le Commissioni consiliari permanenti previste dall'art. 3, comma 1 del presente Regolamento, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono funzioni cognitive, referenti, di controllo, consultive, redigenti su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti in materie di esclusiva competenza del Consiglio Comunale. Le Commissioni, secondo le proprie competenze, sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e gli altri argomenti ad esse sottoposti dalla Giunta Comunale.**
  2. **Le Commissioni di cui al comma 1 discutono ed approfondiscono in via preliminare argomenti da trattare e da illustrare in Consiglio Comunale, esprimendo su di essi pareri consultivi. Le Commissioni, ai fini dell'esercizio delle funzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, possono svolgere sopralluoghi sul territorio comunale.**
  3. **Le Commissioni di cui al comma 1 definiscono, anche su mandato esplicito del Consiglio o della Giunta, orientamenti operativi, parametri di scelta, criteri decisionali e proposte di deliberazioni intorno ad argomenti circoscritti, rientranti nella competenza del Consiglio Comunale, da sottoporre all'esame preliminare della Giunta e, successivamente, in caso di istruttoria favorevole da parte della Giunta, all'esame del Consiglio stesso.**
  4. **Le Commissioni di cui al comma 1 presentano di propria iniziativa al Consiglio e alla Giunta relazioni e proposte, riguardanti le materie afferenti al proprio ambito di competenza e rientranti nella competenza del Consiglio Comunale. Qualora le Commissione si riuniscano per elaborare proposte di deliberazioni afferenti a materie di competenza del Consiglio Comunale, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base a specifiche disposizioni legislative, all'esito del lavoro svolto, registrato negli appositi verbali delle sedute dedicate all'attività di elaborazione delle proposte medesime, le proposte di deliberazione, accompagnate da una relazione illustrativa, sono inviate al Presidente del Consiglio Comunale. Questi le trasmette al Segretario Generale, affinché venga effettuata la istruttoria in materia di regolarità tecnica e contabile delle proposte medesime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, da parte dei Responsabili Apicali dei Servizi comunali di volta in volta competenti, fornendone informazione al Sindaco. Acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, il Segretario Generale trasmette le proposte di deliberazione consiliare al Presidente del Consiglio comunale e, per conoscenza, al Presidente della Commissione consiliare proponente, ai fini della comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo e della iscrizione delle stesse**

**all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.**

**Le Commissioni di cui al comma 1 possono** presentare mozioni e ordini del giorno **da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale, trasmettendoli** al Presidente del Consiglio Comunale, che ne cura la comunicazione alla Conferenza dei **Capigruppo** per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

5. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una Commissione **devono** pervenire ai membri della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della seduta del Consiglio comunale nella quale dette proposte saranno discusse.  
Nel caso in cui la documentazione **affacente alle proposte di deliberazioni** non venga trasmessa **entro il termine di cui al periodo precedente, le proposte** sottoposte all'esame di una Commissione non potranno essere discusse in Consiglio Comunale, di norma, prima di 5 giorni.
6. L'esame della proposta di deliberazione deve possibilmente esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora **il Responsabile del Servizio** competente, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della **proposta di** delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio Comunale oltre la prima seduta utile.
7. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni di cui al comma 1 compiti di indagine e studio **affacenti all'ambito di competenza proprio di ciascuna Commissione e rientranti nella competenza del Consiglio Comunale; il Consiglio Comunale** può, altresì, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalità fissate nel Regolamento sulla partecipazione.
8. Il Consiglio Comunale, **nel rispetto dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000** e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una Commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso, la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.
9. **In conformità a quanto previsto al precedente comma 01) in ordine alla natura delle Commissioni Consiliari quali organi strumentali del Consiglio Comunale e stante l'assenza di una competenza funzionale autonoma delle Commissioni Consiliari distinta da quella attribuita al Consiglio Comunale, in tutti i casi in cui le Commissioni consiliari permanenti di cui al comma 1 si riuniscano per discutere su argomenti rientranti nelle materie di propria competenza, che non costituiscano oggetto di una proposta di deliberazione consiliare istruita dai Servizi Comunali ovvero di una proposta di deliberazione consiliare istruita di iniziativa dalle stesse Commissioni, è necessario, ai fini della validità e della rilevanza giuridica delle sedute in cui sono stati discussi i suddetti argomenti, che il risultato finale delle disamine e delle discussioni svolte in seno alle Commissioni, debitamente verbalizzato, sia sottoposto all'esame del Consiglio Comunale sotto forma di ordine del giorno ovvero di mozione. Nell'ambito della proposta di mozione o di ordine del**

**giorno presentata da ciascuna delle Commissioni permanenti, devono essere richiamati i verbali (numero e data) che riportano il resoconto dei lavori delle Commissioni dedicate agli argomenti che hanno determinato la presentazione della mozione o dell'ordine del giorno.**

## **ART. 5 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE**

1. Ogni Commissione elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente di cui uno **spettante** alla minoranza, con separate votazioni e con voto palese.
2. Sono eletti, rispettivamente, Presidente e Vice Presidente coloro che ricevono la maggioranza assoluta dei voti.
3. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i due Consiglieri che **hanno** ottenuto il maggior numero di voti.

## **ART.-6 FUNZIONI DEL PRESIDENTE**

1. Il Presidente **stabilisce l'ordine del giorno, cura la convocazione della Commissione** e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza, provvede il Vice Presidente.  
La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio **Comunale**.
2. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio **Comunale** gli argomenti di iniziativa della Commissione da sottoporre al Consiglio Comunale.
3. Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della Commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei **Responsabili dei Servizi comunali** competenti.

## **ART. 7 CONVOCAZIONE**

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione:
  - a) di propria iniziativa;
  - b) su richiesta del Presidente del Consiglio Comunale;
  - c) su richiesta della Conferenza dei Capigruppo;
  - d) su richiesta di un componente della Commissione;
  - e) su richiesta del Sindaco o **di uno o più** Assessori
2. Il Presidente della Commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.

3. Il Presidente convoca la Commissione con avviso scritto, **comunicato** ai Consiglieri **componenti** almeno **tre** giorni prima **della data fissata per la riunione** o, in caso di urgenza, 24 ore prima della data della convocazione. **La convocazione può avvenire anche a mezzo di telefono, messaggio “sms” o tramite posta elettronica, qualora i componenti comunichino i loro relativi recapiti al presidente nella riunione di insediamento, accettando dette modalità di convocazione.** L'ordine del giorno è comunicato ai **Consiglieri** componenti, per consentire l'esercizio dei diritti dei Consiglieri previsti dallo Statuto e dall'art. 4 del presente Regolamento.
4. L'avviso di convocazione è **trasmesso dal Presidente della Commissione alla casella di posta elettronica albopretorio@comune.bitonto.ba.it** ai fini della sua pubblicazione all'Albo Pretorio **on line**, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, nella Sezione **“Avvisi comunali”**. **A tale scopo, il Presidente della Commissione può avvalersi del supporto dell'Ufficio “Consiglio Comunale”**.
5. Nel caso in cui, dopo la **comunicazione** degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso ai Commissari almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. Il Presidente della Commissione ha titolo di richiedere **al Servizio** comunale competente la documentazione necessaria per la convocazione della Commissione. Della eventuale mancata consegna, il Presidente stesso informa il Presidente del Consiglio Comunale, il Segretario Generale ed il Sindaco.
7. Qualora il Presidente della Commissione ritenga di non convocare la Commissione, deve darne tempestiva e motivata comunicazione al richiedente la convocazione ed altresì al Presidente del Consiglio Comunale.
8. Ai Consiglieri componenti di ciascuna Commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

## **ART. 8 – COORDINAMENTO DEL CALENDARIO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale coordina il calendario delle riunioni delle Commissioni.
2. Ciascuna Commissione comunica al Presidente del Consiglio Comunale le date delle sedute.
3. Il calendario delle Commissioni consiliari redatto dal Presidente del Consiglio deve essere pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Bitonto con cadenza settimanale.
4. Per le attività di coordinamento di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvale di personale della Segreteria Generale, individuato di concerto col Segretario Generale.



## **ART. 9 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – PUBBLICAZIONE DEI VERBALI**

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Generale. **Qualora il Segretario Generale attesti, con propria dichiarazione indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la scarsa disponibilità numerica ed operativa del personale in servizio presso l'Ente e la effettiva insufficienza di risorse umane rispetto alle incombenze proprie ed alle esigenze provenienti dagli organi di governo locale e dalla collettività, le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un Consigliere comunale componente della Commissione, di volta in volta, indicato dal Presidente della Commissione.**
2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione del verbale delle riunioni e ne trasmette l'esemplare originale **in formato cartaceo oltre ad una copia informatica in formato aperto (ODT, ODS, ODP, PDF/A, ecc.) all'Ufficio Consiglio Comunale, ai fini della trasmissione al Servizio Informatico per la pubblicazione nella sezione del sito istituzionale dell'Ente dedicato alle Commissioni consiliari, in conformità a quanto disposto dal Garante per la protezione dei dati personali nelle "Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"**, pubblicate sulla GURI Serie Generale n. 134 del 12.6.2014 – Suppl. Ord. n. 143, e all'art. 1, co. 1, lett. l-bis) del d.lgs. n. 82/2005. Ai fini della redazione del verbale in formato digitale, il Segretario della Commissione può avvalersi del supporto dell'Ufficio "Consiglio Comunale".

## **ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI**

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni occorre la presenza **minima di tre componenti, tra i quali almeno il Presidente o il Vice Presidente.**
2. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, accertata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta.
3. Dei lavori della Commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun membro della Commissione può fare verbalizzare le proprie dichiarazioni.  
I pareri resi dalla Commissione devono essere verbalizzati e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
4. Ai lavori delle Commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente **o il Vice Presidente** del Consiglio **comunale**, gli Assessori e i Capigruppo Consiliari con diritto di parola e di proposta, ma senza diritto di voto.  
Possono, altresì, partecipare ai lavori quali uditori anche **altri** Consiglieri Comunali **non facenti parte delle Commissioni.**
5. Alle sedute della Commissione possono partecipare, su invito del Presidente, previa comunicazione al Sindaco **e al Segretario Generale**, funzionari e amministratori e

~~dirigenti~~ del Comune. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, Consulte ed acquisire l'apporto di esperti, **senza oneri a carico del Comune.**

6. Ciascuna Commissione può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale che sia sentito il parere di altra Commissione, **qualora si tratti di argomenti che coinvolgono la competenza di più Commissioni.**
7. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune **dai rispettivi Presidenti** quando determinati argomenti riguardino la competenza di più Commissioni.
8. In caso di sedute congiunte di più Commissioni, la Presidenza spetta al Presidente più anziano di età, che provvederà anche per gli adempimenti della Segreteria.
9. **Le commissioni adottano le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Di norma, il voto viene espresso in forma palese alzando la mano. Il voto in forma segreta viene espresso qualora la deliberazione riguardi stati, fatti, qualità inerenti a persone.**

#### **ART. 11 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE**

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari, in conformità ai principi di efficienza e trasparenza, si tengono, di norma, in orari coincidenti con quelli di apertura degli Uffici Comunali, presso plessi comunali e sono pubbliche, salvo i casi previsti dal successivo art.12.

#### **ART. 12 – SEDUTE NON PUBBLICHE**

1. Le sedute delle Commissioni sono segrete nei seguenti casi:
  - a) quando si tratti di questioni concernenti persone e che **ineriscano a categorie particolari di dati personali di cui all'art.9 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;**
  - b) quando il Consiglio Comunale o la Conferenza dei Capigruppo Consiliari, all'unanimità - per le pratiche **sottoposte all'esame della** Commissione, richiedano espressamente la trattazione in seduta segreta;
2. Delle sedute segrete è redatto un verbale sintetico, con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle determinazioni adottate.
3. **I verbali delle sedute segrete non possono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune.**

## **ART. 13 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI**

1. La Commissione Consiliare permanente Affari Istituzionali è istituita secondo le previsioni dell'art. 22 dello Statuto, che ne determina funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento. Il Sindaco è informato dal Presidente del Consiglio Comunale del giorno e dell'ora delle riunioni e può intervenire.

## **ART. 14 COMMISSIONE CONTROLLO E GARANZIA**

1. Il Presidente della Commissione di controllo e garanzia è eletto **con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri** dei gruppi di minoranza, così come previsto dall'art. 22 –**comma 3, secondo capoverso**, dello Statuto. Il numero dei componenti della Commissione, nel rispetto del principio di proporzionalità dei gruppi consiliari, è fissato in 5 di cui:

- 3 per la maggioranza
- 2 per la minoranza.

**La distribuzione numerica dei Consiglieri di maggioranza e dei Consiglieri di minoranza nella Commissione di Controllo e Garanzia (tre componenti per la maggioranza e due componenti per la minoranza) è fissa e non muta in relazione ai mutamenti nella composizione dei Gruppi consiliari che, verificatisi nel corso del mandato, dovessero determinare un aumento o una diminuzione complessiva dei consiglieri di maggioranza e di minoranza consiliare. Pertanto, alla Commissione di Controllo e Garanzia non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 4, 2° periodo, e comma 6, 2° periodo. Qualora, tuttavia, nel corso del mandato dovessero verificarsi mutamenti nella composizione dei Gruppi consiliari, che comportino il passaggio anche di un solo componente della Commissione di Controllo e Garanzia dalla maggioranza alla minoranza consiliare e viceversa, invertendo, in questo modo, il rapporto numerico tra Consiglieri di maggioranza (tre) e Consiglieri di minoranza (due) nell'ambito della Commissione medesima, si dovrà provvedere al rinnovamento della Commissione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi dei suddetti mutamenti.**

Quando ci sia preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione sarà palese ed unica per la nomina dell'intera Commissione. Quando invece non vi sia accordo, fermo restando il numero di cinque, si procederà a votazione segreta e separata.

**2-bis Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale incaricato dal Segretario Generale. Qualora il Segretario Generale attesti, con propria dichiarazione indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale e ai Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti, la scarsa disponibilità numerica ed operativa del personale in servizio presso l'Ente e la effettiva insufficienza di risorse umane rispetto alle incombenze proprie ed alle esigenze provenienti dagli organi di governo locale e dalla collettività, le funzioni di Segretario di ciascuna Commissione sono svolte da un Consigliere componente della Commissione, di volta in volta indicato dal Presidente della Commissione.**

2. L'elezione del Vice Presidente avviene con le stesse modalità, ma con la partecipazione dei soli Consiglieri di maggioranza.

3. La Commissione è convocata dal suo Presidente ovvero, **in caso di sua assenza o impedimento**, dal Vice Presidente, ponendo all'ordine del giorno le richieste di controllo e garanzia, avanzate dal Presidente del Consiglio **Comunale** o da 3 Capigruppo o da almeno 10 Consiglieri o che siano delegate alla Commissione da mozioni approvate dal Consiglio Comunale. L'iniziativa di controllo e garanzia può essere assunta autonomamente dalla Commissione.
4. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima sono trasmesse, dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e le relazioni dei revisori dei conti sul bilancio di previsione e sul **rendiconto**.
5. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:
  - a) la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli Assessori, delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
  - b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
  - c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
  - d) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio Comunale.
6. La Commissione presenta al Consiglio **Comunale**, tramite il Presidente, relazioni informative dei risultati dell'attività esercitata.
7. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto dell'Ufficio "Consiglio Comunale".
8. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente **quinto** comma. I **Responsabili dei Servizi** e l'altro personale addetto agli uffici e servizi sono tenuti a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

## **ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE**

1. Il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può **istituire, con il voto favorevole della metà dei Consiglieri, computando, a tal fine, il Sindaco, Commissioni speciali** sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.
2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, **con il voto favorevole della metà dei Consiglieri, computando, a tal fine, il Sindaco**, può istituire al proprio interno **Commissioni di indagine** sull'attività dell'Amministrazione.

3. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne, **nel rispetto dei vincoli fissati dalla legge.**

#### **ART. 16 –GETTONE DI PRESENZA**

1. I Consiglieri Comunali componenti delle Commissioni **permanenti** hanno diritto a percepire un gettone di presenza, in misura pari al gettone percepito per la partecipazione alle sedute di Consiglio Comunale. Nell'ipotesi di seduta andata deserta **per mancato raggiungimento del numero legale**, ai consiglieri intervenuti **non è dovuta la corresponsione del gettone di presenza.**
2. Ai Consiglieri che partecipano nella stessa giornata a più riunioni di diversi organi collegiali di cui siano componenti, è corrisposto un gettone di presenza per ciascuna riunione; **nell'ipotesi di convocazione dello stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute, nella stessa giornata, il Consigliere Comunale componente ha diritto ad un solo gettone di presenza.**

#### **ART. 17- STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Al fine di consentire il migliore esercizio delle funzioni **ad esse** spettanti, le Commissioni possono essere dotate di supporto tecnico-amministrativo, qualora ne sussistano le condizioni logistiche.

#### **ART. 18 – ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, **unitamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Bitonto per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed entra in vigore, in assenza di una diversa disciplina contenuta nello Statuto comunale, il decimoquinto giorno successivo a quello di compiuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 10 delle Disposizioni sulla legge in generale (Preleggi)**
2. **Il presente Regolamento** sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari ed ogni altra disposizione il cui contenuto sia ad esso contrario.

## **INDICE**

- ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 – ISTITUZIONE – COMPOSIZIONE - NORME GENERALI
- ART. 3 – COMPETENZE
- ART. 4 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
- ART. 5 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL VICEPRESIDENTE
- ART. 6 – FUNZIONI DEL PRESIDENTE
- ART. 7 – CONVOCAZIONE
- ART. 8 – COORDINAMENTO DEL CALENDARIO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI
- ART. 9 – SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI – PUBBLICAZIONE DEI VERBALI
- ART. 10 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
- ART. 11 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
- ART. 12 - SEDUTE NON PUBBLICHE
- ART. 13 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI
- ART. 14 - COMMISSIONE DI CONTROLLO E GARANZIA
- ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE
- ART. 16 - GETTONE DI PRESENZA
- ART. 17 - STRUTTURE DI SUPPORTO ALLE COMMISSIONI CONSILIARI
- ART. 18 - ENTRATA IN VIGORE